

Commissione 4a-5a PEC

Da: Ance Puglia PEC <ancepuglia@pec.it>
Inviato: giovedì 23 gennaio 2020 09:21
A: 'Commissione 4a-5a PEC'
Oggetto: R: Convocazione audizione in congiunta con VI del 23 gennaio 2020 - V Commissione
Allegati: Osservazioni sicurezza_22_01_2020.pdf

In vista dell'audizione in oggetto, si trasmette in allegato il documento di osservazioni al PDL "NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI CONSEGUENTI ALLE CADUTE DALL'ALTO"

Cordiali saluti

ANCE | PUGLIA

Tel. 0805648816
via N. Tridente, 22
70125 Bari

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la divulgazione con qualunque modalità. Se Lei non fosse la persona cui il messaggio è destinato, La invitiamo a non leggerlo e ad eliminarlo dandone cortesemente tempestivo avviso al mittente. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

This email is confidential, do not use the contents for any purpose whatsoever nor disclose them to anyone else. If you are not the intended recipient, you should not copy, modify, distribute or take any action in reliance on it. If you have received this email in error, please notify the sender and delete this email from your system.

Da: Commissione 4a-5a PEC [<mailto:commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it>]
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 12:04
A: segreteria@ordingbari.it; federarch.puglia@archiworld.it; collegio.bari@geopec.it; PUGLIA@POSTACERT.INAIL.IT; presidente@aifos.it; bari@anmil.it; ancepuglia@ancepuglia.it; regionale@puglia.cgil.it; puglia@cisl.it; info@uilpuglia.it; utluglbari@pec.it
Oggetto: Convocazione audizione in congiunta con VI del 23 gennaio 2020 - V Commissione
Priorità: Alta

Gent.mi,
si trasmette in allegato la nota di convocazione all'audizione in congiunta con la VI Commissione che si svolgerà giovedì 23 gennaio p.v. alle ore 14,00.
Si allega altresì copia del provvedimento inerente l'argomento all'OdG.
Cordialità.
Per la dirigente Tiziana Di Cosmo
Il funzionario PO V Commissione Salvatore Saracino

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 068

**PDL "NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA
E DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI CONSEGUENTI ALLE
CADUTE DALL'ALTO"**

OSSERVAZIONI

Il Disegno di Legge in discussione sicuramente pone positivamente l'attenzione, anche da un punto di vista comunicativo, su un tema di triste attualità e che vede il settore dell'edilizia particolarmente coinvolto. Purtroppo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si sono già verificati - in Puglia - più infortuni mortali e quindi il fatto che l'istituzione regionale convochi le parti datoriali e sindacali insieme agli ordini professionali, Inail e Anmil per affrontare discussioni di merito è un fatto assolutamente positivo.

L'Ance Puglia ritiene fondamentale la formazione, quindi si valuta positivamente l'impegno economico proposto all'interno della stessa legge (pari a 40.000), ma tale impegno dovrebbe essere solo un punto di partenza in quanto sarebbe necessario incrementare nel tempo tale dotazione finanziaria in modo da poter prevedere oltre che una prima formazione anche una periodicità di aggiornamento (ad es. triennale/quadriennale) delle figure professionali coinvolte. Inoltre, quando si discute di formazione professionale, come in questo caso, sarebbe auspicabile prevedere partecipanti inferiori (rispetto alle 100/150 unità per seminario) oltre che un test di valutazione finale rispetto all'ipotesi formulata al paragrafo 2 della relazione Tecnico Finanziaria allegata alla PDL.

Rispetto agli Artt. 3 della PDL si evidenzia come la normativa vigente in Italia (T.U.S. 81/2008), a detta di giuristi di fama internazionale, sia tra le più complete e approfondite del panorama europeo. Tanto è vero che anche le norme e la documentazione che regola e disciplina interventi di natura edile prevede una serie di "attenzioni particolari" ai lavori in quota sia da un punto di vista documentale che di organizzazione pratica del cantiere.

Pertanto la scrivente ritiene che tutti gli attori dovrebbero prevalentemente concentrarsi sulla reale e concreta applicazione delle norme vigenti oltre che insistere in modo infaticabile sulla formazione, informazione e addestramento degli attori del "cantiere edile" allargando la platea dei soggetti anche agli installatori

impiantistici e artigiani che, molto spesso e molto più di frequente rispetto alle imprese prettamente edili, "frequentano" lastrici solari per installazione e manutenzione di macchine condizionamento e pompe di calore, antenne TV, impianti solari termici, fotovoltaici, pergolati, tende, ecc. Tra l'altro preme evidenziare come l'istituzione del Fascicolo dell'opera disciplinato dall'Art.91, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 81/2008 a quasi da dodici anni dall'entrata in vigore del T.U.S. stia producendo gli effetti ipotizzati e sperati dal legislatore contribuendo a costruire una guida pratica e utile anche per i successivi lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati.

In riferimento agli artt. 4 e 6 della PDL e all'ipotesi di coinvolgere gli U.T.C. Rip. Urbanistica nella valutazione dell'elaborato tecnico si segnalano una serie di possibili criticità in merito alle più volte segnalate carenze di personale da parte dei sindacati più rappresentativi della funzione pubblica che trovano, anche da parte degli operatori edili e degli ordini professionali, riscontro pratico e quotidiano. Inoltre si segnala, qualora non si modificasse per questi aspetti la PDL, che sarebbe auspicabile effettuare, preventivamente rispetto all'entrata in vigore, una formazione specifica per il suddetto personale degli U.T.C. rip. Urbanistica che normalmente non svolge valutazioni da un punto di vista della sicurezza.

Per ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro legati alle cadute dall'alto sarebbe auspicabile prevedere nella PDL:

- Il coinvolgimento degli organismi paritetici e bilaterali sia in ambito formazione che in ambito di verifica nei cantieri temporanei e mobili delle reali condizioni di salute e sicurezza così come previsto all'Art. 10, comma 1 e all'Art. 37 comma 7-bis del D. Lgs.81/2008;
- La formazione aggiuntiva obbligatoria per tecnici, preposti e datori di lavoro possibilmente finanziata in tutto o in parte anche grazie alla sensibilità mostrata dalla Regione Puglia;
- Favorire un maggiore coinvolgimento degli operatori edili e impiantistici anche tramite gli organismi paritetici così come previsto all'Art. 2, comma 1, lettera ee del D. Lgs.81/2008;
- Accrescere la sensibilità in seno alle aziende edili, impiantistiche e artigiane anche attraverso l'adozione e l'implementazione di modelli di organizzazione del lavoro finalizzati alla sicurezza così come previsto all'Art. 51 del D. Lgs.81/2008;

- Portare in discussione in Conferenza Stato - Regioni la definizione di una formazione specifica e relativo addestramento per i lavori in quota non ancora regolamentati in termini di durata, contenuti, requisiti formatori e istruttori. Al momento risultano definite solo le seguenti formazioni: Pi.M.U.S., Lavori in quota su alberi, accesso e posizionamento tramite funi, formazione specifica per conduzione Piattaforme Lavoro Elevabili (PLE).

Bari, 22 Gennaio 2020

AUDIZIONE DEL 23 GENNAIO 2020 IV COMMISSIONE CONSILIARE REGIONE PUGLIA

Proposta di Legge Regionale recante "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto", a firma dei Consiglieri Colonna, Leo e Santorsola.

OSSERVAZIONI DELLA CISL PUGLIA

Nel merito, la PdL nel suo impianto legislativo ripropone sostanzialmente quanto già previsto, obbligatoriamente, nel D.lgs. n.81/08. Il combinato delle norme che si vuole proporre determinerebbe un appesantimento burocratico della legislazione di riferimento. Viene previsto, per esempio, all'art.3 c.1 lett. b e comma 2, la redazione di un ulteriore "elaborato tecnico" che nella sua formulazione è già presente nelle Norme di sicurezza del Titolo IV del d.lgs. n.81/08. Nello specifico tali disposizioni rischiano di determinare ulteriori oneri economici che andrebbero a pesare sui cittadini, a completo vantaggio delle Imprese e dei Professionisti preposti (Ingegneri, Architetti, ecc.).

A giudizio di questa Organizzazione Sindacale, poi non si può ignorare come la relazione di accompagnamento alla proposta di legge non rispecchi la realtà fattuale, soprattutto nella parte dove gratuitamente si afferma che buona parte degli infortuni sul lavoro sia causata da errori dei lavoratori e non dal mancato impiego da parte dei datori di lavoro dei mezzi, dei dispositivi e delle misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Tra gli altri elementi di criticità si sottolinea, altresì, sul tema della formazione, la previsione che le norme in parola dettano rispetto agli ulteriori interventi a riguardo (a spese dell'Ente Regione) che di fatto, replicano quelli che la legislazione vigente ha reso da tempo obbligatori da parte dei datori di lavoro e delle Imprese in generale. Si tratta nello specifico, di una previsione che comporta costi ingiustificati per l'Amministrazione Regionale senza portare benefici di rilievo ai lavoratori, che si vedrebbero oltre modo impegnati in percorsi formativi ridondanti.

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 009

1
Consegnato in archivio del 23/01/2020

Tra l'altro art. 5. si riscontra, rispetto agli intenti dichiarati e agli interventi previsti la mancata previsione di risorse finanziarie per realizzare gli stessi. L'unica misura finanziata, per di più come una tantum, e quindi per un solo anno, è quella prevista dal comma 3 del succitato art.5. Mentre per gli anni a venire lo svolgimento delle attività è subordinato agli introiti rivenienti dalle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori delle norme contemplate nella proposta di legge.

Inoltre, la PdL dal momento che interviene su disposizioni legislative già specificatamente normate dalla legislazione nazionale sulla materia (D.lgs. n.81/08), potrebbe per dette ragioni essere impugnata dal Governo per profili di costituzionalità.

In ultimo, non si può non osservare che in Puglia esiste la L.R. n°8/2014 recante "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro" (risultato della conversione in Legge di una PdL di iniziativa popolare a suo tempo promossa dalla CISL di Puglia), che se applicata di fatto supererebbe l'attuale PdL. In particolare, l'art. 4 "Interventi per la sicurezza e la salute del lavoro" della citata L.R. n.8/2014 potrebbe riassumere (con le dovute revisioni ed implementazioni con espresso riferimento al "comparto edile") quanto si vuole oggi proporre con la PdL in discussione. In definitiva, quanto meno all'art. 1 della PdL, dopo il richiamo al decreto legislativo n. 81/2008 dovrebbe aggiungersi: *ed in attuazione delle finalità della legge regionale 8/2014.....*

Commissione 4a-5a PEC

Da: collegio.taranto <collegio.taranto@geopec.it>
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2020 18:42
A: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: invio osservazioni su proposta di legge "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"
Allegati: OSSERVAZIONI LEGGE SULLA BELLEZZA COLLEGIO GEOMETRI TARANTO_DICEMBRE 2019.pdf

Si trasmette nota congiunta dei Collegi Geometri e Geometri Laureati di Foggia, Lucera e Taranto contenente le osservazioni sulla proposta di legge n. atto n. 1274/A

Cordiali saluti.

F.to La Segreteria

Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Taranto
Via Piero Gobetti n. 5/a - 74121 Taranto
tel. 0994532042
C.F. 80014290730

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, rivolti esclusivamente ai soggetti destinatari degli stessi. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art. 616 del codice penale e ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Taranto scrivendo all'indirizzo email geometritaranto@tiscali.it

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 015



90
1929
2019



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

Spett.le

Consiglio Regionale della Puglia

V Commissione consiliare permanente

Pec: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI DISEGNO DI LEGGE SULLA BELLEZZA.

A seguito della trasmissione da parte della Regione Puglia del disegno di "Legge sulla Bellezza", codesto collegio dopo un'attenta valutazione del documento, ritiene di segnalare quanto segue:

La proposta di legge sulla Bellezza, senza dubbio apprezzabile per le sue finalità, a parere di chi scrive, per come strutturata, presenta diverse criticità che riguardano l'attività edilizia e il suo campo di applicazione.

1. La prima riguarda l'inevitabile blocco dell'attività edilizia in conseguenza dei tempi lunghi, se non addirittura incerti, perchè la legge dopo la sua approvazione possa essere realmente operativa, per continuare a trainare il settore delle costruzioni in Puglia come è avvenuto per l'anno 2018, grazie alla legge regionale n. 14/2009 (cfr. Rapporto Svimez 2019 su "L'economia e la società del Mezzogiorno") che sarà abrogata appena approvata la nuova legge. Dopo la sua approvazione, infatti, saranno necessari diversi adempimenti tecnici e amministrativi, sia a livello regionale che locale, che necessitano di tempo e di un notevole impegno finanziario. La Regione dovrà elaborare, entro 180 giorni, le Linee guida per la Strategia delle trasformazioni urbane (STU) e la Carta della Qualità Urbana e della Valorizzazione del Paesaggio I comuni, a loro volta, entro un anno dalla approvazione della Carta, previo dibattito pubblico, dovranno deliberare la ricognizione, individuazione e perimetrazione del territorio urbanizzato e degli ambiti contenenti gli immobili e le aree da sottoporre ai regimi normativi previsti della legge e adottare la STU. Gli stessi Comuni inoltre, successivamente all'approvazione regionale della suddetta delibera, dovranno pianificare le trasformazioni attraverso i Piani articolati delle trasformazioni PAT anch'esse da redigere e approvare.

Tempi lunghi ed incerti che inevitabilmente bloccheranno l'attività edilizia.

2. la seconda criticità (o limite) della legge è il suo campo di applicazione. La nuova legge, infatti, interesserà i soli **territori urbanizzati** (come definiti al c° 4 dell'art. 11 della proposta di legge) e **urbani con esclusione delle zone territoriali omogenee E**, ovvero dell'intero agro - cfr. c° 5 dell'art. 11. A tal fine non si comprende e andrebbe chiarito come mai il successivo articolo 12 "Pianificazione delle trasformazioni" prevede tra gli interventi attuabili con i PAT anche quelli volti alla "**d) manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali**" ed alla "**e) riqualificazione di aree produttive degradate**" aree, queste ultime, presenti anche nelle zone territoriali omogenee E.

Da non sottovalutare, poi, le problematiche da affrontare per il coordinamento delle scelte operate con la legge sulla Bellezza con le previsioni dei PUG vigenti e/o in corso adozione e/o in corso di elaborazione.

Per superare dette criticità e dare continuità all'attività edilizia trainata dalla L.R. n. 14/09, si potrebbero rendere operativi, sin dall'entrata in vigore della legge sulla Bellezza, alcuni articoli. Sarebbe sufficiente, a tal fine, rendere immediatamente operativi i commi 11 e 12 dell'articolo 20 della legge, eliminando, tra l'altro, le parole "**esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato**" e consentendone l'applicazione in via generale anche:

A) al di fuori dei territori urbanizzati (eliminando il comma 5 dell'art. 11 della legge);

B) nelle seguenti zone:

- **aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004;**
- **beni paesaggistici e ulteriori contesti come definiti al Titolo VI del Piano paesaggistico territoriale regionale;**
- **zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale del 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia);**

(ove, in base all'attuale formulazione della legge l'applicazione della stessa non sarebbe possibile);

C) agli edifici, con destinazione residenziale, non residenziale e mista, di volumetria superiore a 1000 mc da destinare a residenza (eventualmente nei limiti della volumetria

residenziale esistente maggiorata del 20%) e/o a usi strettamente connessi con la residenza ovvero ad altri usi consentiti dallo strumento urbanistico.

Fermo restando i limiti volumetrici previsti dalla legge e fatte salve le valutazioni degli organi di controllo competenti (Comune, Ufficio del paesaggio, Soprintendenza, ecc.).

Quanto sopra, tenuto conto:

- delle finalità della legge;
- che i detrattori della bellezza sono presenti anche nelle "Zone territoriali omogenee E" in misura anche maggiore, forse, rispetto ai territori urbanizzati; nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004; tra i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti come definiti al Titolo VI del P.P.T.R., oltre che nella zone A delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale del 24 luglio 1997, n. 19. Questi edifici o detrattori della bellezza, difficilmente censibili per mano pubblica, si trovano spesso in uno stato di completo abbandono oltre che in pessimo stato di manutenzione e andrebbero recuperati per riqualificare l'ambiente e il paesaggio deturpati dalla loro presenza;
- che per motivi oggettivi (estensione superficiale delle aree, frammentazione della proprietà, contesto, convenienza economica, perdita di requisiti, ecc.) potrebbe non essere più possibile e/o economicamente sostenibile riutilizzazione a scopi agricoli aree e fabbricati che hanno avuto una utilizzazione anche diversa da quella agricola pur ricadenti in zona territoriale omogenea E;
- che diversi edifici hanno volume superiore a 1000 mc indipendentemente dalla loro destinazione (agricola, residenziale, commerciale, artigianale, industriale, mista).

Coerentemente con quanto sopra, andrebbero riconsiderati sia l'articolo 11 (Individuazione degli ambiti di riqualificazione urbana) che l'articolo 12 (Pianificazione delle trasformazioni) della proposta di legge.

- Con la proposta di legge su "la bellezza del territorio Pugliese" si mira a rendere inutili tutti i PUG in corso di redazione, rendendo strutturali gli attuali strumenti urbanistici comunali e favorendo attraverso le individuate STU (strategie di trasformazione urbana) e i PAT (piani articolati di trasformazione) la trasformazione urbana dei territori comunali in modalità "a macchia di leopardo".
- La proposta di legge di fatto vanifica la programmazione urbanistico-territoriale unitaria che il DRAG e la L.R. n° 2001/20, prevedono per uno sviluppo economico-

- culturale coerente e coordinato dell'intero territorio comunale anche in base alle disposizioni normative nazionali.
- Inoltre la proposta legge si sovrappone alle norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio già dettagliatamente formulate con il vigente PPTR.
 - Infine paventando la partecipazione attiva delle forze sociali, economiche, culturali e degli abitanti delle zone interessate dalle perimetrazioni e quindi dalle proposte di trasformazione urbana oggetto della proposta di legge, si otterrà il risultato di aggravare le differenze socio-culturali già presenti sul territorio comunale, attualmente causate dalla mancata redazione di coordinati strumenti di attuazione dei piani regolatori/urbanistici generali vigenti.
 - Nulla può essere salvato della proposta di legge in esame se non i criteri di pianificazione che tuttavia - di fatto - sono già insiti o che comunque potranno essere resi tali all'interno della redazione dei nuovi strumenti urbanistici generali e di attuazione previsti dalla vigente L.R. n° 2001/20.
 - Bloccare con leggi e regolamenti ridondanti l'urbanizzazione e la trasformazione urbana di un territorio non solo è dannoso per lo sviluppo economico e sociale, ma mira a favorire quel sistema di globalizzazione che vede vincenti solo ed esclusivamente i soggetti economici capaci di disporre di ingenti ricchezze che, attraverso il presidio totale del territoriale, impediscono alle piccole e medie imprese di nascere e svilupparsi rendendo ricco economicamente e culturalmente l'intero tessuto economico e sociale del territorio stesso.

AMBITO MURGIA DEI TRULLI

La Legge sulla Bellezza, come insita nella parola stessa, dovrebbe garantire, tutelare e favorire la "bellezza" dei territori, in modo diametralmente opposto così come attualmente strutturata non considera affatto i territori fuori dai centri abitati, anzi genera molta confusione.

L'intera area della Murgia dei Trulli, presenta diverse criticità legate a detrattori di bellezza:

- costruzioni realizzate negli anni 60-80, a volte in stato di abbandono e bisognevoli di interventi edilizi, spesso è necessaria la demolizione e ricostruzione;
- trulli e lamie abbandonate e depredate delle tipiche "chianche", non utilizzati perché di piccole dimensione, che con semplici ampliamenti di volumi a servizi (75 mc per cucina e bagno) possono riprendere vita;

- innumerevoli muri di delimitazione realizzati in blocchi di CLS, cemento armato e/o comunque strutture diverse dai tipici muri a secco.

Ad oggi con il **piano casa**, gli incentivi statali delle detrazioni fiscali e le Leggi Regionali 13/2008 e 26/2009 si è potuto intervenire sugli immobili eliminando i detrattori, realizzando i restauri e risanamenti conservativi, ristrutturando e costruendo immobili in linea con le guide del PPTR, creando paesaggio ed economia, attirando i piccoli investitori (spesso stranieri) e gli abitanti del luogo a recuperare le case rurali da destinare a seconde case, piccole ricettività e spesso anche prime case.

La volontà della proposta di Legge sulla Bellezza è in evidente contrasto con quanto fino ad ora possibile, l'abrogazione del **piano casa** e la mancanza di indirizzi ed incentivi per l'agro, creerà crisi al settore edile e turistico, su aree già ampiamente vincolate dal PPTR, SIC e Vincoli Paesaggistici art 136 e 142 del D.LGS 42/2004, favorendo come spesso accade in queste situazioni, quei piccoli abusi edilizi che sono i primi detrattori di bellezza.

Inoltre si fa presente che nel territorio della murgia dei trulli, in alcuni comuni le aree vincolate paesaggisticamente (D.Lgs 42/2004 e SIC) sono presenti anche all'interno dei centri abitati e zone periferiche "D", con evidente contrasto tra vincolo e territorio urbanizzato, in dette aree la proposta di Legge creerà ancora più disagi in virtù di quanto già descritto nella prima parte del documento.

Pertanto si ritiene necessario e fondamentale che la Legge sulla Bellezza intervenga per prima sui territori vincolati paesaggisticamente, e sugli immobili in particolare i trulli, favorendo ed incentivando l'eliminazione dei detrattori di bellezza, attraverso un percorso di condivisione ed incontro con gli operatori di settore nel territorio in questione, passaggio fondamentale ad oggi non eseguito.

Certi di un buon accoglimento delle osservazioni presentate, si ringrazia dell'opportunità data.

Cordiali saluti

Taranto 14/12/2019

IL COLLEGIO DEI GEOMETRI E G.L. DI TARANTO
(F.to il Presidente Geom. Giuseppe LEOGRANDE)

GdL SICUREZZA / PREVENZIONE INCENDI

Composizione GdL Sicurezza: Gaetano Fede (responsabile area), Damiano Baldessin (Ordine di Treviso), Stefano Bergagnin (Ordine di Ferrara), Marco Di Felice (Ordine di Vicenza), Andrea Galli (Ordine di Perugia), Antonio Leonardi (Ordine di Catania), Rocco Sassone (Ordine di Matera), Luca Vienni (Ordine di Pistoia)

GTT "Linee vita e cadute dall'alto"

Componenti:

Andrea Galli (responsabile – GdL Sicurezza)
Antonio Leonardi (responsabile – GdL Sicurezza)
Marco Pellegrini (AIPA)
Alfredo Conforti (Ordine di Cosenza)
Antonio Facipieri (Ordine di Vicenza)
Alberto Michele Lauria (Ordine di Torino)
Alessio Masoni (Ordine di Firenze)
Amedeo Romanini (Ordine di Lucca)
Bruno Saddi (Ordine di Cagliari)
Federico Serri (Ordine di Reggio Emilia)
Sergio Vianello (Ordine di Milano)

1. metodologie e strumenti

Il rischio cadute dall'alto è uno dei rischi che comporta ancora oggi la maggior parte degli infortuni sia nei luoghi di lavoro che anche nella vita quotidiana.

Ad esclusione delle norme UNI e di alcuni documenti tecnici dell'INAIL (e dell'ISPESL), la normativa nazionale (D.Lgs. 81/08 in primis) si concentra nell'analisi del rischio e nell'individuazione delle misure di prevenzione e protezione prevalentemente nelle attività legate ai ponteggi e all'accesso con funi.

Esistono però tutta una serie di attività che non sono ben normate o dettagliatamente specificate all'interno del D.Lgs. 81 (ad esempio le attività di manutenzione ordinarie che potrebbero rientrare nel Fascicolo adatto alle caratteristiche dell'Opera)

Per questo motivo molte regioni, hanno colmato tale gap mediante leggi regionali che introducono il concetto dell'Elaborato Tecnico della Copertura e delle Facciate Vetrate e Ventilatae.

2. Obiettivi

L'obiettivo finale è quello di arrivare a definire una proposta di norma nazionale che sia un giusto compromesso tecnico delle normative suddette.

Si dovrebbe quindi partire da analizzare le responsabilità dei soggetti richiamati, proporre e/o riprendere il glossario, indicare gli ambiti di applicazione per definire sia i contenuti del documento tecnico finale (Elaborato Tecnico di Copertura e delle Facciate Vetrate e Ventilatae) che le indicazioni minime per le misure di prevenzione e protezione.

Con il presente documento si vuole portare all'attenzione una questione molto importante che riguarda la sicurezza sul lavoro di molti addetti del settore costruzioni ed impianti inerente il rischio di caduta dall'alto. L'Italia è già dotata di un importante strumento normativo, il D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, che nel testo, negli allegati e nelle successive integrazioni, riesce a disciplinare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciò nonostante si rilevano giornalmente criticità nell'attuazione pratica delle norme di sicurezza per i lavori in quota, che non hanno consentito l'instaurarsi del giusto livello di coscienza e delle regole di "buona pratica" nei datori di lavoro e nei lavoratori. La conseguenza di questa acerba coscienza e conoscenza della sicurezza è una impietosa statistica relativa agli infortuni per caduta dall'alto.

Depositato in archivio del 23/01/2020



Si segnala che molte regioni hanno provveduto in proprio alla emanazione di normative specifiche, inerenti la messa in sicurezza delle coperture a fronte del rischio di caduta dall'alto e l'adozione di corrette procedure di accesso e transito sulle stesse. Le regioni che hanno già legiferato in materia sono: PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, Provincia autonoma Trento, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, CAMPANIA, SICILIA

La diversità delle norme nelle regioni che hanno legiferato in materia, l'assenza di norme in altre, una evoluzione normativa rapida delle indicazioni tecniche (ISO, EN, UNI), sono tutti fattori che hanno portato e portano confusione e non consentono uniformità di formazione, informazione ed applicazione della norma su tutto il territorio nazionale. Queste criticità importanti sono evidenti agli addetti del settore, per questo si è deciso di analizzare la situazione normativa esistente su questa materia e di proposta di normativa unificata per questo settore.

Per esplicitare i contenuti del documento è sufficiente riportare i primi due articoli del documento, ovvero le "Finalità" e l'"Oggetto".

Partendo dalla disamina delle norme regionali e dei testi di UNI e di INAIL, ci si pongono i seguenti obiettivi:

Obiettivo 1

Dotare le coperture dei fabbricati ed altri luoghi di lavoro in quota di dispositivi ed apprestamenti permanenti che rendano facilmente applicabili procedure e modalità di accesso e transito sulle stesse per tutti gli interventi futuri di ispezione e manutenzione.

Obiettivo 2

Fornire indicazioni tecniche progettuali ed esecutive uniformi per la dotazione dei dispositivi e per la predisposizione di tutti i documenti relativi, così da ottenere una uniformità su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo 3

Sensibilizzare il committente dei lavori o il responsabile/gestore del fabbricato o della sua copertura relativamente al rischio di caduta dall'alto ed alle relative responsabilità, determinando in una prima fase la scelta preferenziale di imprese e lavoratori in grado di garantire le idonee procedure di lavoro ed ottenendo nella fase successiva, l'innalzamento del livello formativo e di conoscenza anche delle altre imprese e lavoratori.

Obiettivo 4

Formare i lavoratori e tutte le figure tecniche responsabili circa le corrette procedure e modalità di accesso e transito in quota con l'uso dei dispositivi e degli apprestamenti permanenti in dotazione ai fabbricati.

PROPOSTA NORMATIVA SISTEMI ANTICADUTA

Articolo 1

Finalità

La presente Legge detta criteri per la definizione delle misure di prevenzione e protezione al fine di tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota su coperture e/o facciate vetrate continue che richiedono manutenzione (FVCM).

Articolo 2

Oggetto

La presente Legge definisce le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi sulle coperture degli edifici e/o sulle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Articolo 3

Ambito di Applicazione

1. La presente Legge si applica nella progettazione e realizzazione degli interventi, sia privati che pubblici, che riguardano le coperture e le facciate vetrate continue che espongono ad un rischio caduta dall'alto che richiedono manutenzione:
 - a. di cui all'articolo 3(L) comma 1 lett. b, c, d, e ed f del DPR 380/01,
 - b. di cui all'articolo 6(L) lett. a-bis ed e-quater del DPR 380/01,
2. La presente Legge si applica anche alle procedure di Accertamento di conformità di cui all'art. 36 (L) del D.p.r. 380/2001 che hanno ad oggetto la realizzazione o la modifica di coperture o di facciate vetrate continue che richiedono manutenzione.
3. Sono esclusi gli interventi su coperture dotate di sistemi di protezione collettiva permanenti per la protezione dei bordi e delle eventuali superfici non praticabili;

Articolo 4

Glossario

1. accesso alla copertura: punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sull'area di lavoro in quota;
2. ancorante: Elemento che consente la connessione tra il dispositivo di ancoraggio e la struttura di supporto
3. arresto della caduta: Impedire l'impatto a terra, con una struttura o qualsiasi altro ostacolo, del lavoratore durante la caduta dall'alto mediante un sistema di protezione individuale dalle cadute.
4. Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
5. copertura: delimitazione superiore dell'edificio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
6. copertura pedonabile: copertura che può sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, che soddisfi almeno quelli indicati nel Decreto Ministeriale infrastrutture 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») tabella 3.1.1 categoria H;
7. dispositivo di ancoraggio lineare: dispositivo in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa;
8. dispositivo di ancoraggio puntuale: dispositivo in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole;

9. dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
10. dispositivo o sistema di protezione collettiva (DPC): Prodotto che ha la funzione di salvaguardare le persone da rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto
11. Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA): documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura, nonché per i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione
12. Facciate vetrate continue che richiedono manutenzione (FVCM): pareti vetrate di tamponatura dell'edificio che per materiale e tipologia richiedano manutenzione
13. Installatore: impresa o lavoratore autonomo qualificato che effettua il montaggio, la messa in servizio e/o l'eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio, che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui Allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
14. Ispettore: tecnico abilitato che effettua le verifiche ed i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali o per mancata ispezione periodica;
15. lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile (T.U. 81/2008 art.107);
16. Manutentore: l'impresa o il lavoratore autonomo qualificati che effettua le operazioni necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali;
17. percorso di accesso alla copertura: tragitto che l'operatore deve percorrere, in condizioni di sicurezza, internamente o esternamente all'edificio per raggiungere il punto di accesso alla copertura od ad altro luogo di lavoro che espone il lavoratore al rischio di caduta dall'alto;
18. posizionamento sul lavoro: Procedura che permette al lavoratore, che utilizza un sistema di ancoraggio e un sistema di protezione individuale dalle cadute, di lavorare in tensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta dall'alto.
19. Progettista: professionista incaricato della progettazione dell'opera;
20. Progettista del sistema Anticaduta: professionista abilitato allo svolgimento del ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di cui all'art. 98 d.lgs. 81/08 o al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 32 d.lgs. 81/08 incaricato di redigere il progetto della configurazione dei dispositivi di protezione collettivi e/o individuali quale misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, per gli interventi successivi previsti e/o programmati;
21. Progettista strutturale del sistema di ancoraggio: Tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità della struttura di supporto alle forze di carico trasmesse dal sistema di ancoraggio, come da valori di progetto, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa
22. Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/08; nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
23. sistema di ancoraggio: sistema che incorpora il dispositivo di ancoraggio o il gancio di sicurezza, il sistema di fissaggio o ancorante e la struttura portante o di supporto, a cui è possibile collegare il sistema di protezione anticaduta personale;
24. sistema di trattenuta: Sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il pericolo di caduta dall'alto.
25. struttura portante o di supporto: componente o elemento di carattere strutturale sul quale applicare il dispositivo di ancoraggio mediante ancoranti;
26. tirante d'aria : Spazio libero, a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera che tutti gli allungamenti/deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta, e che deve comprendere un margine di sicurezza di un metro.

27. transito ed esecuzione di lavori in quota sulla copertura: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi;

Articolo 5

Contenuti dell'Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA)

Per le attività di cui all'articolo 3 c. 1 lett. a e c. 2, deve essere predisposto l'Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta che deve contenere:

- 1) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale è evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere; qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente indicare le eventuali aree interdette e specificare le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, nonché le misure di protezione contro le cadute dall'alto non permanenti previste in sostituzione; indicare le procedure operative per l'accesso, il transito ed il lavoro in quota, nonché la tipologia dei DPI da utilizzare; la relazione dovrà altresì contenere le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture e/o FVCM;
- 2) elaborati grafici, redatti in scala adeguata, con simbologia conforme ai contenuti di cui all'Allegato 1 della presente legge, nella quale sono indicati:
 - a. le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture e/o FVCM;
 - b. la distribuzione degli eventuali impianti elettrici e/o tecnologici presenti sulle coperture e/o FVCM;
 - c. il percorso di accesso, il punto di accesso e le loro dimensioni;
 - d. la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l'accesso, permanenti o non permanenti;
 - e. la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con la specificazione per ciascuno di essi del tipo di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori in contemporanea;
 - f. la presenza di eventuali dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della tipologia e la norma di riferimento;
 - g. il tirante d'aria su tutti i bordi esposti in caso di progettazione in arresto caduta;
 - h. le aree della copertura non calpestabili, con le relative modalità di segnalazione e protezione di quest'ultime;
 - i. le procedure necessarie per l'accesso ed il transito sulle coperture e/o FVCM
 - j. la tipologia del DPI anticaduta e il massimo allungamento in caso di caduta;
 - k. legenda dei simboli utilizzati
- 3) relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti;
- 4) dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni ed ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni;
- 5) dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture e sulle FVCM;
- 6) dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura e/o FVCM, contenente:
 - marca, modello e quantità di ciascun dispositivo installato;
 - il rispetto delle istruzioni di posa fornite dal fabbricante dei sistemi e dispositivi installati;
 - il rispetto delle indicazioni di posa dei dispositivi contenuti nell'ETSA di cui ai punti 1 e 3;
 - il rispetto delle norme di buona tecnica;
- 7) certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto installati sulla copertura e/o FVCM in accordo con le norme tecniche vigenti ed applicabili al caso specifico;

- 8) registro degli accessi alla copertura, da controfirmare da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività dichiarando la presa visione della documentazione completa dell'ETSA ed il possesso della formazione di cui all'art. 10 del presente testo;
- 9) programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati;
- 10) manuali d'uso dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto installati;
- 11) documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera;

Articolo 6

Adempimenti relativi all'Elaborato Tecnico del Sistema Anticaduta (ETSA)

L'elaborato tecnico del sistema anticaduta:

1. In caso di obbligo di predisposizione del fascicolo di cui all'art. 91 c.1 lett. "b" del D.Lgs. n. 81/2008, costituisce parte integrante dello stesso, altrimenti costituisce documento autonomo;
2. È redatto in fase di progettazione dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da Professionista abilitato purché in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 punto 20;
3. Per i lavori privati, l'elaborato con i contenuti di cui all'art. 5 punto 1 e 2 è depositato presso lo Sportello Unico dell'Amministrazione competente all'atto della richiesta del titolo abilitativo;
4. Per i lavori pubblici, l'elaborato con i contenuti di cui all'art. 5 punto 1 e 2 costituisce parte integrante del Progetto Definitivo;
5. Può essere aggiornato nei documenti di cui all'art. 5 punto 1 e 2 e comunque deve essere completato con i documenti di cui all'art. 5 punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero, nei casi nei quali tale figura non sia prevista, dal Direttore dei lavori;
6. Per i lavori privati l'elaborato con i contenuti di cui al punto 5 è depositato presso lo Sportello Unico dell'Amministrazione competente contestualmente alla comunicazione di fine lavori;
7. Per i lavori pubblici l'elaborato con i contenuti di cui al punto 5 è consegnato al Responsabile Unico del Procedimento alla fine dei lavori;
8. L'elaborato completo è consegnato al Committente e/o al responsabile dei lavori e/o ad altro soggetto avente titolo, che lo mette a disposizione dell'impresa esecutrice e/o al lavoratore autonomo in caso di lavori futuri, e lo trasferisce in caso di passaggio di proprietà al nuovo proprietario o avente titolo;
9. È aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nella copertura e/o FVCM nel corso della sua esistenza, che comportano una variazione nella valutazione del rischio.
10. Per i casi di cui all'articolo 3 c. 2 l'ETSA di cui all'articolo 5 deve essere consegnato ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria

Articolo 7

Procedura semplificata

Per le attività di cui all'articolo 3 c. 1 lett. b, esclusi i casi in cui ricorra l'art. 90 c. 3 e 4 del D.Lgs. 81/08, e fermo restando quanto previsto dall'art. 111 del D.Lgs. n. 81/08, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi esegue lavori in quota, il committente o il responsabile dei lavori o il soggetto avente titolo di concerto con il datore di lavoro dell'impresa o lavoratore autonomo appaltatori ed esecutori dell'intervento, dovranno predisporre e sottoscrivere un documento ciascuno per le proprie responsabilità, contenente le seguenti informazioni:

- a. Anagrafica del committente e/o responsabile dei lavori e/o avente titolo
- b. Anagrafica dell'impresa appaltatrice ed esecutrice e/o lavoratori autonomi
- c. Descrizione della tipologia di intervento da eseguire
- d. Descrizione architettonica e strutturale della copertura e/o FVCM
- e. Analisi delle misure di prevenzione e protezione eventualmente già presenti in copertura e/o FVCM
- f. Analisi delle ulteriori misure di sicurezza da adottare in relazione all'intervento da eseguire

- g. Percorso di accesso alla copertura e/o FVCM
- h. Transitio in copertura sino al raggiungimento dell'area di intervento
- i. Dispositivi di protezione individuale, con specifico riguardo a quelli inerenti i sistemi anticaduta, da utilizzare durante le fasi di accesso, transitio ed esecuzione dei lavori in copertura e/o FVCM
- j. Modalità di gestione di una eventuale emergenza durante l'esecuzione dei lavori
- k. Formazione con addestramento degli operatori ai sensi dell'art. 10 del presente testo

Articolo 8

Sistemi Anticaduta esistenti

Nel caso in cui si svolga un'attività lavorativa in quota su di una copertura e/o FVCM già dotata di un sistema anticaduta, verificare che:

- 1) il sistema sia dotato di ETSA o di altro documento redatto in conformità con normative locali previgenti, diversamente provvedere a redigerne uno ex novo conformemente all'art. 5
- 2) il sistema sia dotato di verifiche ispettive come previste dalla normativa tecnica, e verificare il sistema prima dell'uso

Articolo 9

Criteri generali di progettazione

1. Nella progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3 sono predisposte idonee misure preventive e protettive tali da eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e delle norme tecniche di riferimento, fatti salvi i principi generali di tutela di cui all'art.15 del T.U. D.Lgs. 81/2008.
2. Tali misure devono essere scelte dopo aver eseguito una specifica valutazione dei rischi e devono prevedere adeguati sistemi di prevenzione e protezione per i lavoratori che opereranno sulla copertura e/o FVCM, in modo tale che i successivi prevedibili interventi di manutenzione e che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto, avvengano in condizioni di sicurezza.
3. Le misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
 - a) Il percorso di accesso in quota
 - b) L'accesso in quota
 - c) Il transitio e l'esecuzione dei lavori in quota
4. I percorsi, gli accessi ed i sistemi di protezione devono essere di tipo permanente. Il ricorso a sistemi non permanenti o temporanei per interventi su fabbricati esistenti o interventi di cui all'articolo 3 c. 1 lett. b deve essere opportunamente motivato nei documenti di cui all'art. 5. Devono altresì essere indicate le idonee misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione, compresa l'attività di ispezione della copertura in condizioni di sicurezza.
5. I percorsi, gli accessi ed i sistemi di protezione devono rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente legge.
6. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cui al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio che sono comunque raggiungibili, devono essere oggetto di opportuna valutazione progettuale con conseguente protezione o interdizione delle stesse nonché idonea segnalazione.
7. Nel caso di utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto l'obbligo deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nelle zone di accesso alla copertura e/o FVCM.
8. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, prioritariamente interno comune, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso in cui non possa essere interno, nella relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), ne sono precisate le motivazioni.

9. Nella progettazione ed esecuzione dei lavori in quota sono da prediligere:
 - a. i sistemi di protezione collettiva rispetto ai sistemi di protezione individuale;
 - b. i sistemi di protezione fissi o permanenti rispetto ai sistemi di protezione temporanei o non permanenti;
 - c. percorsi, accessi e modalità di salita in quota di tipo permanente.
10. Durante la fase di affidamento dei lavori sulle coperture e/o FVCM il Committente/responsabile dei lavori deve tener conto che le lavorazioni sono tali da necessitare lavoratori abbinati nell'esecuzione dei lavori.
11. Nella progettazione delle misure preventive e protettive è altresì utile prendere in considerazione quanto segue:
 - a. Se l'intervento sulla copertura e/o FVCM coinvolge coperture o porzioni di facciata contigue appartenenti a proprietà diverse, è preferibile che il progetto venga trattato per singole proprietà così da mantenere la proprietà degli impianti, il loro mantenimento e le relative responsabilità inerenti gli accessi in quota distinte tra i proprietari.
 - b. Se l'intervento coinvolge coperture in comune a più proprietà, è preferibile che i percorsi di accesso e gli accessi siano ricavati da zone comuni sempre accessibili. Laddove questo non sia possibile è opportuno che nell'ETSA vengano indicati i contatti della/e proprietà interessate da percorsi ed accessi per agevolare le procedure necessarie a renderli disponibili.



















Articolo 10

Formazione dei Lavoratori

1. Gli addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione nonché all'utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture o FVCM, devono essere addestrati nel rispetto dell'articolo 77, comma 5 del d. Lgs. 81/2008.
2. Qualora le attività lavorative si svolgano su coperture o su FVCM con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, gli addetti devono essere in possesso della formazione di cui all'art.116 del TU D. Lgs. 81/2008
3. L'addestramento di cui al comma 1 non esonera dall'obbligo di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37
4. Il percorso formativo, di carattere teorico-pratico con i contenuti di cui all'Allegato 2 della presente legge, deve essere finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di accesso, transito ed esecuzione dei lavori in copertura, con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto.
5. Le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione di cui al comma 1, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni sono riportati nell'allegato 2 della presente legge.
6. Gli addetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono incaricati dell'uso dei dispositivi di protezione individuale anticaduta di cui alla presente legge, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge

Allegato 1

Simbologia/Legenda elaborati grafici

<p>LEGENDA SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA</p>	<p>1 -PERCORSO DI ACCESSO alla copertura</p>		PERCORSO ORIZZONTALE
			PERCORSO VERSO IL BASSO
			PERCORSO VERSO L'ALTO
			PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE (scale...)
			AREA LIBERA PER PERCORSO NON PERMANENTE PER UTILIZZO DI ATTREZZATURA (A.U. - Attrezzatura Utilizzabile)
	<p>2 -ACCESSO in copertura</p>		PUNTO DI ACCESSO ESTERNO
			PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE INCLINATA O ORIZZONTALE
			PUNTO DI ACCESSO INTERNO SU SUPERFICIE VERTICALE
	<p>3 -TRANSITO in copertura</p>		LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE (+/-15°) FLESSIBILE
			LINEA DI ANCORAGGIO ORIZZONTALE (+/-15°) RIGIDA
			LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE (+/-15°) FLESSIBILE
			LINEA DI ANCORAGGIO VERTICALE (+/- 15°) RIGIDA
			DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO DI TIPO PUNTUALE
			GANCIO DI SICUREZZA DA TETTO (per la cura e manutenzione di tetti piani o a valle e di coperture a pendenza fino a 15°)
			ANDATOIA / PASSERELLA/PIANI DI CAMMINAMENTO
			PERCORSO VERTICALE DI TRANSITO (scale...)
	<p>4 -COPERTURA caratteristiche</p>		COPERTURA PRATICABILE PIANA - INCLINATA - FORTEMENTE INCLINATA - CURVA
			SUPERFICIE SFONDABILE NON PEDONABILE
			SUPERFICIE NON OGGETTO DI INTERVENTO
			SUPERFICIE SOGGETTA A PARTICOLARI RISCHI E PRESCRIZIONI (es. necessità di attaccarsi sia al dispositivo principale anche agli ancoraggi antipendolo)
			LINEA DI PENDENZA della falda rivolta verso il basso P= Percentuale di pendenza - Lf = Lunghezza Falda
			MINIMA DISTANZA LIBERA DI CADUTA
			BORDO PROTETTO CON SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (parapetto)
	<p>5 - SISTEMI ADOTTATI</p>		BORDO PROTETTO IN TRATTENUTA
			BORDO SOGGETTO AD ARRESTO CADUTA
			BORDO RAGGIUNGIBILE DAL BASSO (con distanza raggiungibile in sicurezza da piano protetto o non esposto a rischio caduta)
			<p>L_R = Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta misurata sulla falda (normalmente considerata pari a 60 cm in più della lunghezza del dispositivo di collegamento (DPI)) ATTENZIONE: non appoggio del DPI a finché flessibile tenere conto delle deformazioni del sistema, fornito dal fabbricante (più normale utilizzo)</p> <p>L_C = Distanza CALPESTABILE in trattenuta misurata sulla falda pari alla lunghezza del dispositivo di collegamento (DPI) (cordino fisso, dispositivo di tipo guidato su fune)</p>
			SCHEMA Installazione e Uso

Allegato 2

Contenuti del Corso di Formazione ed Addestramento lavori in quota

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- c) l'INAIL;
- d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui alla presente legge oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- e) le scuole edili

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da soggetto in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, e comunque da soggetto con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale, documentata, almeno biennale, nelle tecniche di progettazione o di utilizzo dei sistemi anticaduta per lavori in quota.

3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

3.1. ORGANIZZAZIONE

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
- b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 35 unità;
- d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
- e) assenze ammesse: 10% del monte orario complessivo.

3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di lavoro in quota.

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 16 ore comprensiva di una prova di verifica finale:

- a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
- b) Modulo tecnico della durata di quattro ore
- d) Modulo pratico della durata di otto ore
- e) Prova di verifica finale (prova teorico-pratica).

3.3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.3.1 Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.

d) favorire, nei limiti specificati al successivo punto 3.3.2, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui alla presente legge, è riconosciuta la formazione in modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo di cui al seguente punto 4.

4. PROGRAMMA DEI CORSI

LAVORI IN QUOTA - 16 ore

Modulo giuridico - normativo (4 ore)	
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri	2 ore
Titolo IV, Capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, Capo I "Cantieri"	2 ore

Modulo tecnico (4 ore)	
Tipologie dei DPI di 3° categoria (anticaduta)	1 ora
Metodologie di lavoro in quota	1 ora
Dispositivi di Ancoraggio permanenti e non permanenti, fissi e removibili	1 ora
Pericoli conseguenti alla caduta dall'alto	1 ora

Modulo pratico (8 ore)	
Accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro.	
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).	1 ora
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore.	1 ora
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).	1 ora
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di	1 ora

lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).	
Esecuzione di tecniche operative per l'accesso e il transito in sicurezza nelle coperture e/o FVCM.	1 ora
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.	1 ora
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità.	1 ora
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.	1 ora

5. MODULO DI AGGIORNAMENTO

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore di contenuti tecnico pratici.

6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 4, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione della presente legge, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione della presente legge, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui all'Allegato 2 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Allegato 3

Requisiti minimi dei percorsi di accesso, degli accessi e delle modalità di transito con sistemi di protezione sulle coperture e/o FVCM.

Percorsi

1. I percorsi di accesso possono essere interni od esterni all'edificio e devono essere tali da consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili e dei materiali prevedibili d'impiego. Gli accessi devono essere protetti contro il rischio di intrusione e devono essere progettati affinché il passaggio ed il trasferimento dell'operatore e dei relativi utensili e materiali, avvengano in condizioni di sicurezza.
2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessaria l'adozione delle seguenti misure:
 - a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
 - b) deve essere garantita una illuminazione naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità;
 - c) deve essere previsto un dimensionamento del percorso in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore;
 - d) deve essere garantita un'altezza libera pari o superiore a 1,80 metri rispetto al piano di calpestio. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta fino ad un'altezza pari a 1,20 metri;
 - e) i percorsi orizzontali o inclinati devono essere protetti per eliminare o ridurre il rischio di caduta nei lati prospicienti il vuoto o superfici non calpestabili;
 - f) i percorsi verticali devono essere realizzati tramite:
 - 1) scale fisse o retrattili con le caratteristiche sotto riportate e nel rispetto dell'ordine di priorità fornito:
 - 1.1) scale fisse a gradini a rampe con sviluppo rettilineo;
 - 1.2) scale retrattili fisse a gradino;
 - 1.3) scale fisse a chiocciola;
 - 1.4) scale fisse a pioli preferibilmente con inclinazione minore o uguale a 75°;
 - 2) per particolari e documentate esigenze di natura tecnica, ovvero al fine di garantire il rispetto di eventuali norme di tutela riguardanti l'immobile, è ammesso il ricorso ad apposite scale portatili, costituenti dotazione permanente dell'edificio, solidamente vincolabili alla zona di sbarco e di altezza tale da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso. In tali casi nell'ETSA è indicato il vano dell'edificio nel quale dette scale portatili sono custodite;
 - 3) ascensori o montacarichi certificati anche per il trasporto di persone in quota in dotazione permanente all'edificio.

Accesso

1. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte, sono ammesse aperture di dimensioni inferiori, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera b) e tali comunque da garantire il passaggio di persone e utensili;

- b) ove sia costituito da una apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve avere una superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati, con apertura minima libera di passaggio di 0,70 metri.
2. Il punto di accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento degli spazi esterni in copertura e deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.
 3. In prossimità del punto di accesso deve essere predisposta idonea cartellonistica realizzata su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità, contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - a) la presenza di dispositivi di ancoraggio anticaduta;
 - b) l'obbligo dell'uso di specifici dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
 - c) l'obbligo di presa visione dell'ETSA o di documento conforme alle normative locali prevalenti.
 4. Nei casi in cui sussistano dimostrati impedimenti alla realizzazione di punti di accesso alla copertura permanenti, ovvero laddove la realizzazione dei medesimi risulti impossibilitata da vincoli costruttivi o in contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto e collegarsi ad un sistema di ancoraggio.

Modalità di transito

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza il transito sulle coperture deve consentire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi di ispezione, impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi di tipo collettivo o con dispositivi di protezione individuale (DPI).
2. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al punto 1 deve essere considerata la frequenza degli interventi previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
3. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove gli ancoraggi lineari risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento.
4. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
5. In presenza di impianti fotovoltaici sulle coperture e/o FVCM devono essere individuati appositi spazi per i dispositivi e per i percorsi sicuri al fine di garantire il transito in sicurezza.
6. Qualora nella progettazione si progetti o si operi con modalità in arresto caduta da una copertura e/o FVCM è il datore di lavoro dell'impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che indica le procedure di emergenza da attuare per il soccorso ed il recupero dell'infortunato in condizioni di sicurezza.

Commissione 4a-5a PEC

Da: Collegio Geometri Lecce PEC <collegio.lecce@geopec.it>
Inviato: mercoledì 22 gennaio 2020 10:25
A: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: Osservazioni su proposta di legge nome in materia di sicurezza
Allegati: Consiglio Regionale Puglia - V Commissione consiliare permanente - Osservazioni su proposta di legge nome in materia di sicurezza.pdf

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE
Lecce, via Duca degli Abruzzi 49 - tel. 0832.303508 fax 0832.305436

Si trasmette la nota avente pari oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente
Geom. Luigi Ratano

Informativa sulla protezione dei dati personali:

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci rispedendola al mittente e provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette parzialmente o totalmente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dal a Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, può rivolgersi al seguente indirizzo email: collegio.lecce@geopec.it



Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus AVG.
www.avg.com

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 044



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce

Lecce, 22 gennaio 2020
Prot. n. 224/20

Spett.le
Consiglio Regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

Pec: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Osservazioni su proposta di legge "Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall'alto"

Premesso che il nostro Collegio accoglie con favore e particolare apprezzamento l'iniziativa legislativa riguardante la tutela della sicurezza del lavoro ed in particolare rispetto ai temi delle cadute dall'alto che rappresentano uno dei principali rischi che determinano gravissimi infortuni ai lavoratori dei cantieri edili ma anche in alcuni casi, purtroppo, a nostri colleghi tecnici soprattutto nelle fasi dei sopralluoghi preliminari sulle coperture dei fabbricati e che tali tematiche sono quotidianamente oggetto di attività istituzionale del nostro ordine professionale attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e formazione su tutto il territorio regionale, per quanto premesso accogliamo con entusiasmo la possibilità di poter dare un nostro contributo all'elaborazione di una norma che possa arginare e porre in essere misure preventive al fine di aumentare il livello di prevenzione e protezione di tutti gli operatori del settore.

Di seguito le nostre osservazioni con richiamo agli articoli della proposta di Legge.

Art. 3 comma 2.

L'elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge, qualora costituisca un documento autonomo, in assenza quindi del fascicolo delle manutenzioni di cui all'art. 91 comma 1 lett. b), sia redatto in ogni caso da Tecnico che abbia i requisiti del Coordinatore per la Sicurezza previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di garantire l'elaborazione del documento da professionista esperto nelle specifiche tematiche della sicurezza e salute nei cantieri temporanei.

Art. 5

Prevedere nella legge una tempistica di entrata in vigore tale da poter avviare preliminarmente e con congruo anticipo le attività informative e formative previste dall'art. 5 e le attività di formazione che il nostro Collegio dovrà espletare nei confronti di tutti gli iscritti.





Art. 6

Non esplicitato il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria.

A nostro parere la sanzione deve essere prevista esclusivamente nei confronti del Committente e per i soli interventi di edilizia libera, in quanto in tutti gli altri casi l'impianto della norma ed in particolare l'art. 4, prevede l'improcedibilità dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo edilizio, che è già condizione per l'ottenimento degli obiettivi prefissati dalla legge.

Qualora invece la Legge intenda coinvolgere, in ogni caso nell'applicazione della sanzione anche il Tecnico è necessario il seguente approfondimento:

Caso 1.

Negli interventi edilizi che in base alla vigente normativa prevedono l'incarico di un Tecnico progettista e l'assenza della figura del Coordinatore per la sicurezza, la sanzione potrà essere elevata al Tecnico progettista.

Caso 2.

Al fine di evitare aggravati sanzionatori per i professionisti, la sanzione di cui all'art. 6 della legge, deve escludere il Tecnico progettista e/o il Coordinatore per la sicurezza, nei cantieri in cui è previsto l'obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza, in quanto l'elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge, in sostanza rappresenta un approfondimento del fascicolo delle manutenzioni previsto dall'art. 91 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/08, la cui mancata redazione o non conforme elaborazione prevede già per il Coordinatore una sanzione penale stabilita dall'art. 158 comma 1 dello stesso decreto (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro).

Caso 3.

L'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che nei cantieri in cui è prevista l'obbligo della nomina del Coordinatore per la sicurezza, il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. In tali casi la sanzione potrà essere elevata nei confronti del Tecnico progettista o al Coordinatore qualora non predisponga l'elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge.

Art. 8

Riteniamo che al fine di uniformare e semplificare gli adempimenti della legge sia previsto all'interno del regolamento di attuazione un "Modello semplificato" di redazione dell'elaborato tecnico previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b, che contenga lo schema da utilizzare nel rispetto dei contenuti minimi che saranno stabiliti dallo stesso regolamento.



Il nostro Collegio auspica e propone che il regolamento di attuazione della legge possa essere elaborato e condiviso con la nostra categoria mettendo a disposizione sin da subito a titolo gratuito un gruppo di nostri tecnici iscritti che possa coadiuvare e collaborare con la competente Commissione nella formulazione di un efficace regolamento.

Distinti saluti.

F.to Il Presidente

Geom. Luigi Ratano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)



Commissione 4a-5a PEC

Da: collegio.bari@geopec.it
Inviato: giovedì 23 gennaio 2020 09:14
A: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: Proposta di Legge – Atto 1274/A. Osservazioni/considerazioni.
Allegati: PROPOSTA DI LEGGE ATTO 1274_A-signed.pdf

SI TRASMETTE LETTERA DEL 23.01.2020 - Prot. N. AA/264/20/AA/ad

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 047

Spett.le
Consiglio Regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

Pec: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Bari, li 23 Gennaio 2020
Prot. n. AA/264/20/AA/ad
Trasmissione ½ pec

Oggetto: Proposta di Legge – Atto 1274/A. Osservazioni/considerazioni.

Con riferimento alla proposta di legge in oggetto si inviano le seguenti osservazioni.

Art.2

Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge "..... comma 2 lettera

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....

c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni.

Osservazioni:

Gli interventi di manutenzione ordinaria non hanno obbligo di progetto ovvero di titolo abilitativo.

Non sembra opportuno questa esclusione, poiché il presupposto del rischio, grave, è sempre presente, anche e soprattutto anche nelle situazioni previste nella lettera c), contigenza e temporaneità (non superiori a 90 giorni) non giustificano l'esclusione.

Al comma 2 lettera

d) gli interventi che interessino le coperture piane o a falda inclinata di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo di altezza pari ad almeno un metro.



Osservazione:

Fissare il termine almeno 1 metro di altezza del parapetto lo si ritiene riduttivo, tale altezza deve dipendere essenzialmente dall'inclinazione della falda, andrebbe precisata meglio questo parametro, inoltre nulla viene detto per la protezione da caduta verso in basso, ad esempio utilizzo di reti anticaduta, posizionate al di sotto dell'intradosso del piano copertura (piano o inclinato che sia).

Ancora al comma 3 si legge:

“Le opere e i manufatti costituenti componenti essenziali del sistema di protezione contro le cadute dall'alto..... non sono considerati nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima delle costruzioni”.

Osservazione:

E' compreso anche il parametro distanze??

Art.3

Misure di prevenzione e protezione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge:

al comma 1 lettera b) si legge:

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8.

Osservazione:

Questo elaborato da quale figura tecnica deve essere predisposto e firmato??? (Progettista /Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione abilitato e con aggiornamento, altro).

Art.5

Azioni di formazione e informazione

Dalla lettura del comma 1

“La Regione, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione..... promuove, nell'ambito della propria programmazione di settore, la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori, nonché ai soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.



Osservazione:

Sarebbe opportuno conoscere e stabilire tempi e metodi per la realizzazione della "Formazione e Informazione", affinché le stesse possano essere svolte ed avvenire sull'intero Territorio.

Art.6

Sanzioni

Al comma 1 si legge

"Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale vigente, in caso di mancata redazione dell'elaborato tecnico di cui all'art.3, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.200,00.

Osservazione:

E' auspicabile un cambio di tendenza, che porti da un sistema sanzionatorio per i cittadini, gli operatori e le professionalità interessate in un sistema premiante e incentivante, lasciando alle situazioni e ai soggetti recidivi il sistema sanzionatorio.

Considerato l'importanza della proposta di legge in questione, di aspetti nella stessa introdotti in relazione al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, alle costruzioni in zona sismica, a quanto previsto dal testo unico 81/08 anche in termini di documentazione tecnica già da produrre, si ritiene comunque necessario disporre di un tempo maggiore per potere esaminare quanto pervenuto, anche per poter meglio acquisire tutte le indicazioni dai numerosi geometri liberi professionisti impegnati nel settore. Si resta comunque a disposizione per il proseguo, per contribuire a tutte quelle attività che mirano a salvaguardare la salute e la tutela dei lavoratori e non.

Il Presidente

Geom. Angelo Addante

Firmato digitalmente da

ANGELO ADDANTE

CN = ADDANTE ANGELO

O = Collegio dei Geometri di

Bari

C = IT



23 gennaio 2020

Audizione V Commissione Consiliare Regione Puglia

Analisi Progetto di Legge

“Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall’alto”

Premessa

AiFOS, associazione nazionale di categoria di Confcommercio-Imprese per l’Italia, è soggetto formatore per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli Accordi Stato-Regioni.

Il sistema della formazione AiFOS

I corsi definiti a marchio AiFOS sono progettati e strutturati con **docenti e formatori qualificati** e competenti nelle differenti materie. La Direzione Nazionale ne valida la progettazione didattica.

I corsi svolti dall’AiFOS rappresentano la messa in pratica di **nuovi modelli didattici ed organizzativi** nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è l’efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale nell’osservanza normativa.

Per i corsi erogati direttamente dall’AiFOS è stato redatto il progetto formativo per la cui organizzazione il legale rappresentante nomina un “Responsabile del progetto formativo” che sovrintende alla sua attuazione didattica.

Il sistema delle attestazioni

Gli attestati consegnati ai singoli partecipanti sono rilasciati direttamente da AiFOS quale soggetto formatore *ope legis*.

Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo nazionale della formazione.

L’Attestato AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell’area riservata del sito e può essere richiesto, in qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza.

Gli attestati in originale e autenticati mediante un **sistema di codifica digitale univoca**, vengono firmati dal Legale rappresentante dell’AiFOS ed in originale dal Direttore del Centro di Formazione AiFOS che ne ha curato gli aspetti organizzativi o dal Responsabile del Progetto Formativo.

In considerazione dei richiami sull’utilizzazione del “**Libretto Formativo del Cittadino**”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., previsto nei diversi articoli del Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni” non è di fatto realizzato dalle Regioni. L’AiFOS ne ha redatto un modello relativo alle esperienze formative, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma.

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 23-01-2020
REG. 050

Conseguito in audizione del 23/01/2020

Per i corsi “Attrezzature di lavoro” ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, oltre all’attestato della formazione viene rilasciato al singolo partecipante anche un “Tesserino di abilitazione”, che riporta i dati e la foto del lavoratore, dove viene indicata la data di scadenza del corso (per i corsi base di abilitazione) e la data di effettuazione del corso (per i corsi di aggiornamento).

Non si tratta di un vero e proprio documento avente valore legale - che rimane l’attestato di formazione - ma di uno strumento utile che responsabilizza il singolo lavoratore, in modo che lo possa portare sempre con sé, in cantiere, e monitorare la validità della propria formazione.



Fac-simile di un “Tesserino di Abilitazione” rilasciato a tutti i lavoratori che svolgono con AiFOS un corso di abilitazione o aggiornamento attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

Proposta di Legge e collaborazione con la Regione Puglia

Con riferimento all’art. 5 della Proposta di Legge “Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall’alto”, relativo alle **azioni di formazione ed informazione, si dichiara la disponibilità di AiFOS a collaborare con la Regione Puglia per la promozione di iniziative volte ad accrescere la cultura della prevenzione e della tutela e sicurezza sul lavoro, mediante campagne di informazione e comunicazione.**

La nostra associazione, infatti, organizza numerosi eventi, convegni, seminari e corsi di formazione e supporta i propri soci presenti sul territorio regionale nello svolgimento delle medesime attività.

ifos
AService



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Associazione Nazionale di Categoria di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ATTESTATO

di abilitazione e di frequenza con verifica dell'apprendimento

Conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili PLE su stabilizzatori

Art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008, Allegato III - Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 - European directive 89/655/EEC

Si attesta che

X Xx

Data e Luogo di Nascita: 20/07/1987 Milano

C.F.: XXXXXX60H82B156R

ha superato con esito positivo la prova intermedia di verifica e la prova pratica di verifica finale del corso di formazione per
l'abilitazione alla conduzione della specifica Attrezzatura di Lavoro

Data inizio corso xx/xx/xxxx data fine corso xx/xx/xxxx

Ore corso 8

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro

Sede modulo giuridico-tecnico e pratico: via Branze n. 45 - Brescia (BS)



Il Responsabile del Progetto Formativo
XXXXX

Corso AiFOS LOM/206446
Attestato n. R07883

AiFOS
Il legale rappresentante
prof. Rocco Vitale

Data di stampa
Brescia (BS), 20/01/2020